

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

Il diritto d'autore nell'attività di progettazione
Quadro normativo e giurisprudenziale

(c.r. 74)



Roma, aprile 2003

Il presente testo è stato elaborato e redatto dal avv. Lorenzo Passeri.

Indice

Premessa	pag.	1
1. Il quadro normativo	“	2
2. Il profilo <i>materiale</i> del diritto d'autore	“	5
3. Il profilo <i>morale</i> del diritto d'autore	“	8
4. L'ambito di applicazione delle norme relative al diritto d'autore	“	13
5. Il diritto d'autore e i progetti di lavori	“	17
Allegato	“	25

Premessa

Sull’applicazione della disciplina del diritto d’autore alle opere derivanti dalle attività di progettazione di lavori di ingegneria, un seppur minoritario orientamento della giurisprudenza nega carattere di creatività agli stessi con la conseguenza di negarne la possibile considerazione quale oggetto del cosiddetto “diritto morale d’autore”.

Per dipanare e smentire definitivamente un siffatto orientamento, nel presente testo si è proceduto ad analizzare i principi che nel nostro ordinamento attengono la tutela del diritto d’autore, ed in particolare la distinzione tra un aspetto immateriale (l’elaborazione dell’idea) e un aspetto materiale (il progetto nel quale l’idea creativa viene a concretarsi) dello stesso; aspetti che sono entrambi tutelati dal nostro ordinamento anche se con modalità differenti.

L’analisi compiuta dimostra inconfutabilmente come anche nell’attività del progettista di lavori debba riconoscersi la connotazione di “creatività” qualora quest’ultima giunga alla predisposizione di soluzioni tecniche innovative.

In tale caso non può essere legittimamente negata la tutela “morale” del diritto d’autore in capo al progettista di lavori; tutela che implica il diritto a non vedere usata o modificata da altri la propria elaborazione progettuale.

Giovanni Angotti

1. Il quadro normativo

Una disamina delle problematiche connesse all’applicazione della normativa, nazionale ed internazionale, del diritto d’autore in favore dei progettisti impone una preliminare indagine sulle origini ed i contenuti di tale diritto.

Già con le leggi francesi del 1791 e 1793 veniva dedicata una particolare attenzione ai profili dogmatici connessi alla ricostruzione del rapporto fra l’autore e la sua opera; famosa è rimasta l’affermazione di Le Chapelier secondo cui la più sacra e la più personale di tutte le proprietà è l’opera che proviene dalla mente dell’uomo¹.

Tale impostazione si è concretata nel principio secondo il quale l’elemento costitutivo del diritto d’autore risiede nella semplice creazione dell’opera senza la necessità di alcuna condizionante formalità di registrazione o pubblicizzazione dell’opera stessa; tale principio informa il sistema di tutela del diritto di autore “latino – germanico” dal quale trova scaturigine anche quello italiano.²

Il legislatore italiano, già con il R.D. 7.11.1925, n. 1950, poi convertito nella Legge 18.3.1926, n. 562, riconosceva quale elemento costitutivo del diritto d’autore la semplice creazione ed estrinsecazione dell’opera d’ingegno; la sua elaborazione rendeva, *ex se*, l’autore titolare di un diritto soggettivo ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento.

È la legge 22.4.1941, n. 633, sostitutiva della Legge 562/1926 ed ancora oggi in vigore seppure modificata, che, però, chiarisce la natura giuridica del diritto d’autore introducendone una nozione

¹ *La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain.*

² Accanto a questa impostazione della tutela del diritto d’autore possono rinvenirsi anche: 1) una impostazione anglosassone che, diversamente da quella latino-germanica, tutela le sole opere pubblicate e comunque subordina la tutela del diritto di autore ad una serie di rigorose condizioni formali; 2) una impostazione propria dei sistemi di governo d’ispirazione socialista e comunista, incentrata su di una concezione dell’opera d’ingegno come fenomeno sociale che assolve il compito di stimolare la collettività ad un’attività creativa; 3) una impostazione propria dei Paesi in via di sviluppo che sono propensi a liberalizzare l’uso delle opere di ingegno provenienti dai Paesi più sviluppati. Per una esauriente ricostruzione storica dei sistemi di tutela del diritto di autore si veda L. Ubertazzi, in *NND - Diritto d’autore (ad vocem)*.

sostanzialmente “bipolare” che vede coesistere autonomamente, nel medesimo diritto, un contenuto **materiale** (patrimoniale) ed uno **morale**.

La normativa interna è, poi, integrata dal Titolo IX Codice Civile (artt. 2576 ss.) recante *"Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali."*

Ciò che in questo momento importa rilevare, in quanto profilo fondamentale per le conclusioni cui si perverrà successivamente, è la sostanziale autonomia dei due contenuti (materiale e morale) del diritto d'autore; **pur persistendo reciproche interferenze, la mancanza ovvero il venir meno del secondo non incide, né potrebbe mai incidere, sulla sussistenza del primo in capo all'autore dell'opera di ingegno o agli eredi dello stesso.**³

La natura, per così dire, composita del diritto d'autore è fatta propria anche da fondamentali atti internazionali quali la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, nonché il *Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea*.

In particolare la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, all'art. 27, 2° comma, fa esplicito riferimento al fatto che ciascuno autore ha diritto alla protezione degli interessi **materiali e morali** scaturenti dalle proprie opere e negli stessi termini si pone l'art. 15 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*; si tratta, però, di norme di portata generalissima.

Più consistente è, invece, l'intervento comunitario⁴ che consente limiti alla libera circolazione delle merci e dei servizi qualora essi siano indispensabili alla tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore.

Di maggiore complessità è, infine, il rapporto fra diritto d'autore e Costituzione in quanto non è dato riscontrare in quest'ultima una norma specifica che riconosca valenza costituzionale al primo; la garanzia della tutela del diritto d'autore (nelle sue componenti morale e materiale) può però essere rinvenuta in via interpretativa nei contenuti di alcuni articoli della nostra Costituzione.

³ Per una ricostruzione sui profili dogmatici che hanno portata all'impostazione riportata nel testo si veda GRECO – VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 3.

⁴ Art. 36 Trattato istitutivo CEE.

E' infatti agevole riscontrare il fondamento costituzionale del diritto "morale" d'autore nella necessità di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Costituzione), nel dovere del cittadino di contribuire al progresso della collettività (art. 4 Costituzione), nel dovere dello Stato di promuovere la cultura e la ricerca scientifica (art. 9), nella necessità di garantire la libertà dell'arte e della scienza (art. 33).

Più complessa è, invece, la ricerca del fondamento costituzionale del profilo materiale (patrimoniale) del diritto d'autore; condivisibile è l'opinione di chi⁵ ravvede nell'art. 42 della Costituzione tale fondamento legittimante. I limiti e le utilizzazioni del diritto materiale sono infatti strettamente connessi a quelli della proprietà privata; in entrambi i casi il loro esercizio deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto della funzione sociale della medesima. In buona sostanza limitazioni ed usi del profilo materiale (patrimoniale) del diritto d'autore trovano proprio nella destinazione sociale della proprietà privata il parametro di legittimità costituzionale.

È in ogni caso opportuno provvedere ad una disamina dei due profili contenutistici del diritto d'autore.

⁵ UBERTAZZI, *op. cit.*, 371.

2. Il profilo *materiale* del diritto d’autore

Presupposto fondamentale per l’acquisizione di tale diritto soggettivo è “l’atto creativo”, ossia la creazione dell’opera d’ingegno; dispone, infatti, l’art. 2576 c.c., e con esso l’art. 6 della legge n. 633/1941, che: *“Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”*

Peraltro, l’atto creativo è condizione non solamente necessaria, ma anche sufficiente all’acquisizione del diritto d’autore nel senso che la legge non prevede, a tal fine, alcun altro adempimento; l’art. 106 della Legge n. 633/1941 statuisce infatti che l’omissione di adempimenti ultronei (quali deposito di copie, registrazioni ecc. dell’opera d’ingegno) comunque non pregiudica il riconoscimento del diritto di autore⁶.

Il deposito e la registrazione dell’opera nel registro pubblico generale delle opere protette non hanno dunque carattere costitutivo del diritto, ma diversamente la registrazione ha solo l’effetto di far fede della pubblicazione e della paternità dell’opera, mentre il deposito risponde ad una generica finalità di controllo. Tali adempimenti hanno peraltro particolare rilevanza per quanto concerne la tutela dei “diritti connessi all’esercizio dei diritti d’autore” riconosciuti e disciplinati dal Titolo II della Legge 633/1941; di tale rilevanza si avrà modo di parlare in seguito.

Per quanto il diritto d’autore nasca con la sola creazione dell’opera è quanto meno necessario che essa venga “esternata” e non rimanga a mero pensiero racchiuso nella mente. Va comunque precisato che tale esternalizzazione non deve avvenire con una forma specifica essendo all’uopo sufficiente una “mera comunicazione”, ancorché esperita in forma orale⁷. In tal senso depone, d’altra parte, l’art. 14 della Legge n. 633 che demanda all’autore (già considerato

⁶ Dispone in particolare l’art. 106 L. n. 633/1941 che: *“L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.”* Con riferimento alle registrazioni v. Cass. 30.01.1968, n. 288, in Giust.Civ, 1968, I, 616.

⁷ V. GRECO – VERCELLONE, *op. cit.*, 40 -41; M. AMMENDOLA, *Diritto d’autore (ad vocem)* in NND, Torino, 376.

tale) la facoltà esclusiva di trascrivere su supporti materiali la propria opera d’ingegno; se la legge assegna tale facoltà ad un soggetto che è già autore, vuol significare che autore, nel senso di titolare del diritto di autore, si diviene necessariamente in un momento anteriore a quello della materiale trascrizione dell’opera ossia in quello della sua ideazione.⁸

Siffatte considerazioni attengono al momento della “nascita” del diritto d’autore in capo ad un soggetto; la trascrizione su supporti materiali dell’opera d’ingegno e la sua divulgazione mediante pubblicazione sono peraltro sicuramente più idonee a garantire la tutela ed il riconoscimento dei diritti dell’autore rispetto ad una mera divulgazione orale.

L’elemento che, a nostro avviso, va precisato con fermezza è che “l’ideazione” dell’opera fa sorgere il diritto d’autore; la sua “divulgazione”, quale che ne sia la forma, ne permette la tutela in quanto apre una comunicazione fra l’autore ed altri soggetti; la “pubblicità” dell’opera nelle forme previste dalla legge rappresenta la prova migliore della appartenenza di tale idea all’autore e dunque consente la migliore tutela del diritto che ne discende.

Le forme di tutela afferenti la componente materiale del diritto d’autore si concretano sostanzialmente nelle norme di cui al Capo III, Sezione I della Legge n. 633/1941 (artt. 12 - 19)⁹.

In particolare, fermo restando quanto si avrà modo di precisare in riferimento al profilo "morale" del diritto d'autore, a quest'ultimo è riconosciuta la facoltà di usufruire di tutti i proventi scaturenti dalla utilizzazione, come essa sia esercitata, dell'opera. Tali diritti, nonché quelli connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, trasmessi o alienati in tutte i modi e forme consentiti dalla legge; in particolare l'art. 107 della Legge n. 633/1941 disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d'autore secondo le regole ordinarie dei contratti, *"cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si*

⁸ Dispone l'art. 14 L. n. 633/1941 che: *"Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente."*

⁹ V. allegato.

*realizza in base a negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall'autonomia privata*¹⁰.

Per quanto concerne l'azionabilità delle forme specifiche di tutela, esse sono espressamente disciplinate dal Titolo III, Capo I, Sezione I, par. 1 della Legge n. 633/1941 (artt. 156-167)¹¹.

Del tutto pacifica è, poi, la possibilità dell'autore, leso nella sua sfera patrimoniale, ad agire ai sensi dell'art. 2043 c.c.¹² per il risarcimento dei danni, lì dove, nella ricostruzione dalla fattispecie effettuata dalla giurisprudenza, l'abusiva utilizzazione dell'opera d'ingegno si configura in sé come evento lesivo¹³.

¹⁰ Cass., I, 16.4.2002, n. 5461.

¹¹ V. allegato.

¹² Dispone l'art. 2043 c.c. che: "*Qualunque fatto doloso o colposo [1176], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*"

¹³ Cass., I, 14.03.2001, n. 3672.

3. Il profilo *morale* del diritto d'autore

L'autore, anche dopo aver ceduto il diritto di sfruttamento economico dell'opera ha sempre il diritto di rivendicarne la paternità, ed in particolare la paternità dell'idea creativa che è alla base dell'opera.

In merito dispone l'art. 2577, 2° comma, c.c. che *"L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"*.

A sua volta l'art. 20 della Legge n. 633/1941 dispone che: *"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione."*

La norma testé menzionata conferma la necessità di distinguere nettamente tra aspetti immateriali (onore, reputazione) ed aspetti materiali (vantaggi economici) del diritto d'autore. Tali aspetti, nella connotazione dualistica impressa dalla dottrina e recepita dal legislatore, si riferiscono rispettivamente ed esclusivamente:

- i primi (onore, reputazione) al "diritto morale", inteso come il complesso delle facoltà attraverso le quali si salvaguarda il legame ideale esistente tra il soggetto e l'oggetto (creato);
- i secondi (vantaggi economici) al contenuto del cosiddetto "diritto di utilizzazione economica", a mezzo del quale l'opera riceve, appunto, tutela come bene economico, suscettibile di arrecare utilità patrimoniale al suo autore.¹⁴

Il profilo "morale" del diritto d'autore si concreta, prima di tutto, nell'attribuzione, all'autore, delle facoltà strumentali a **tutelare la**

¹⁴ *Ex multiis*: Cass. 2.6.1998, n. 5338

paternità dell'opera nei confronti di chi provasse ad attribuirsi pubblicamente il merito della sua ideazione e realizzazione.

Profilo contenutistico del diritto morale, strettamente collegato a quello di cui sopra, è anche quello di **garantire l'integrità dell'opera** evitando che la stessa possa essere manomessa o alterata ed in particolare, come previsto dall'art. 20 1° comma, della Legge n. 633/1941 *"di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione."*

Di fatto dunque, l'ambito di tutela del profilo morale del diritto d'autore ha ad oggetto non la persona dell'autore in quanto tale ma "l'idea creativa" e la personalità del suo creatore sì come estrinsecata in essa.

Su questo aspetto deve però essere considerato il 2° comma del citato art. 20 della Legge n. 633/1941 che, relativamente alle opere di architettura, prevede che l'autore non possa opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione dell'opera derivante dalla sua "idea creativa", né a quelle che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata¹⁵.

Si tratta indiscutibilmente di una norma che apre un varco nella tutela del contenuto morale del diritto d'autore, anche se un varco chiaramente e specificamente definito.

Non si ritiene condivisibile l'opinione secondo cui le modificazioni cui farebbe riferimento la norma menzionata sarebbero quelle direttamente incidenti sul diritto "morale"¹⁶.

Difatti, è pur vero che la norma in esame è inserita nell'articolo afferente il diritto morale d'autore, ma essa fa chiaramente riferimento al profilo materiale dell'esecuzione dell'opera e non a quello intellettuale della formulazione dell'idea creativa da cui l'opera discende.

In sostanza dal tenore letterale dell'articolo, la norma non sembra imporre all'autore di "opere architettoniche" l'obbligo di

¹⁵ Dispone l'art. 20, 2° comma, L. n. 633/1941 che: *"Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni."*

¹⁶ In questi termini: PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, 335 ss.

accettare modifiche alla propria idea creativa, bensì alla soluzione realizzativa che da essa eventualmente discende.

Vista in quest'ottica, dunque, anche il 2° comma dell'art. 20 della Legge n. 633/1941 non intacca il diritto morale dell'autore che ha quale oggetto la sola soluzione creativa di problemi architettonici, ma incide direttamente e ragionevolmente sulle modalità concrete di attuazione di tale idea. Peraltro, giova fin d'ora rilevarlo, tali modifiche dovranno essere necessarie e non meramente opportune.

Il diritto "morale" d'autore ha, dunque quale oggetto specifico, un bene immateriale che è appunto l'idea dell'autore la cui tutela soddisfa ad un tempo un duplice interesse: da un lato quello privato dell'autore ad essere riconosciuto pubblicamente come tale, dall'altro quello della collettività ad evitare di essere ingannata sulla paternità intellettuale dell'idea creativa.

La circostanza che la tutela esercitata riguardi direttamente la personalità dell'autore estrinsecata nell'idea creativa, giustifica le ulteriori caratteristiche di siffatto profilo che è inalienabile¹⁷, irrinunciabile, indisponibile ed imprescrittibile. L'inalienabilità e l'irrinunciabilità del diritto morale dimostrano come esso, in quanto coinvolgente la personalità dell'autore, non possa essere oggetto di contrattazione ossia di scambi negoziali; tali scambi potranno avere ad oggetto, invece ed esclusivamente, i diritti materiali (economici e patrimoniali) afferenti ai diritti d'autore.¹⁸

Il diritto morale è, però trasmissibile agli eredi si come statuito dall'art. 23 della Legge n. 633/1941 il quale espressamente prevede che: *"Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti"*

¹⁷ L'Art. 22, legge n. 633/1941 dispone che: *"I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione."*

¹⁸ Tale impostazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione penale che, nell'ambito di un caso di passivo fallimentare e con riferimento al profilo morale del diritto d'autore ha precisato che: *"Poiché il diritto d'autore, in quanto diritto di natura strettamente personale, è escluso dal fallimento, la tutela dei suoi aspetti di carattere patrimoniale, conseguenti ad un'illecita modificazione dell'opera ovvero alla sua arbitraria utilizzazione non può che appartenere al suo titolare."* (Cass. pen., sez. V, 15-05-1991, n. 5246).

diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'associazione sindacale competente".

Tale quadro normativo non preclude peraltro l'applicazione delle regole generali afferenti la cura dei diritti altrui; in tal senso è ipotizzabile che un terzo possa essere autorizzato, tacitamente o espressamente, ad esercitare il diritto morale nell'interesse dell'autore.

Il citato art. 22 precisa, successivamente ed in deroga a quanto precedentemente affermato, che ove l'autore abbia conosciute ed accettate eventuali modifiche alla propria opera non potrà più intervenire a contestarle.

Tale regola è stata oggetto di una pluralità di interpretazioni ed in particolare: come deroga rispetto al rilevato principio generale della irrinunciabilità del diritto morale¹⁹; come implicante una qualificazione delle modifiche accettate dall'autore alla stregua di interventi da lui stesso voluti²⁰; come espressione del fatto che la conoscenza e l'accettazione delle modifiche implicano di per sé riconoscimento dell'inesistenza di quell'attentato alla reputazione ed all'onore dell'autore di cui all'art. 20 della legge n. 633/1941.

Prescindendo dalla specifica natura giuridica della regola in esame, è del tutto evidente come essa si ponga quale deroga al regime generale di indisponibilità del diritto morale d'autore; tale deroga potrà trovare applicazione dunque solamente nel caso in cui le modifiche all'opera siano state tutte dettagliatamente individuate dall'autore ed esplicitamente accettate. È pertanto da escludere che l'autorizzazione alla modifica possa essere disposta in termini generali ed aprioristici dovendo, invece, recare un inequivocabile grado di dettaglio.

Per quanto attiene la tutela del profilo morale del diritto d'autore è innegabile che, lì dove vi sia stata una lesione di tale diritto, possa essere esplicitata dal danneggiato l'azione ex art. 2043 del Codice civile al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti. Norme specifiche

¹⁹ GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 113.

²⁰ ROCCHI *Sulla disponibilità del diritto morale d'autore*, R. diritto d'autore.



per l'azionabilità delle forme di tutela del diritto morale d'autore sono peraltro previste dagli artt. 168 - 170 della legge n. 633/1941.

Tali norme definiscono una gerarchia relativamente all'applicazione delle sanzioni a tutela dei due profili contenutistici caratterizzanti il diritto morale, ossia la paternità e l'integrità dell'opera. Viene in sostanza stabilito che si potrà procedere alla comminazione delle sanzioni della rimozione e distruzione delle modifiche apportate all'opera (o all'idea creativa) solo quando la violazione non possa essere adeguatamente riparata mediante aggiunte o soppressioni dell'abusivo intervento incidente sulla paternità (art. 169) ovvero sull'integrità della stessa.

4. L'ambito di applicazione delle norme relative al diritto d'autore

L'art. 2575 del Codice Civile precisa che: “ *Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*”

Elemento connotante l'opera d'ingegno è quindi l'originalità e la novità rispetto alle opere dello stesso genere; nell'opera di ingegno assurge al rango di valore fondamentale l'innovatività dell'idea creativa (esplicita negli ambiti sopra elencati, da ritenersi però meramente esemplificativi e non esclusivi) che è elemento assolutamente immateriale.

L'opera di ingegno è infatti un bene immateriale a sé stante attesa la sua idoneità a soddisfare gli interessi della collettività (elemento che la qualifica come bene), nonché la evidente separabilità fra la idea ed il suo autore (che la rende autonoma) e la sua isolabilità rispetto al bene materiale nel quale viene concretata (che ne fa un elemento appunto immateriale).

La natura immateriale dell'opera dell'ingegno non esclude, però, una sua valutazione e riconsiderazione sotto il profilo economico ove si vengano a considerare i costi che la “elaborazione” di una idea comporta; costi che ovviamente ingenerano legittime aspettative di remunerazione del lavoro intellettuale, nonché di sfruttamento esclusivo dell'opera che da esso deriva.²¹ È questo uno dei profili fondamentali che supportano la disciplina codicistica in materia di proprietà intellettuale.

La nozione di opere dell'ingegno è di tale ampiezza da ricomprendere tutte le creazioni intellettuali che siano diretta derivazione del pensiero umano e che abbiano carattere creativo. Tale ultimo presupposto si pone quale limite all'estensione della stessa nozione di opera dell'ingegno; può ritenersi opera dell'ingegno,

²¹ L'intento dell'autore è quello di “garantirsi una probabilità di guadagno”; in questi termini G. SENA, *Opere dell'ingegno (ad vocem) NND*, X, 358.

meritevole di essere tutelata dalla legge, solamente quella che presenti un certo livello di originalità e creatività.

Sulla definizione di “creatività” si è avuto modo di precisare che: “ *il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1, della Legge n. 633/1941, di modo che affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione a norma di detta legge è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore...* ”.²²

Con riferimento specifico alle opere di ingegno afferenti all’architettura alcun dubbio può sorgere circa la loro riconducibilità alla disciplina della tutela del diritto d’autore, in tal senso deponendo lo stesso art. 2575 c.c. pur contemplando una correlazione fra un aspetto artistico e creativo ed un aspetto funzionale ed utilitaristico relativamente al quale ultimo la legge introduce regole particolari di tutela²³.

Va peraltro rilevato come il Titolo IX del C.c., riassunto nel titolo “*Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali*” distingua da un lato le opere letterarie ed artistiche, dall’altro le invenzioni industriali. Tale notazione è di particolare importanza al fine di confutare quella impostazione dottrina a dire della quale le opere che costituiscono oggetto del diritto d’autore non possono costituire oggetto di produzione industriale²⁴.

Il problema maggiore si è presentato principalmente per il “disegno industriale” relativamente al quale autorevole dottrina²⁵ cui si è conformata parte della giurisprudenza²⁶, negherebbe la riconducibilità alla tutela del diritto d’autore in quanto per esse la creazione intellettuale, ancorché originaria, sarebbe inestricabilmente connessa al prodotto industriale e, pertanto, funzionalmente destinata alla soddisfazione di bisogni pratici. Per tali opere, dunque, il criterio

²² In questi termini Cass., 2.12.1993, n. 11953, in *Giust.Civ.*, 1994, I, 339.

²³ Art. 20 Legge n. 633/1941.

²⁴ Così ARE, *L’oggetto del diritto d’autore*, Milano, 1963, 21.

²⁵ DI CATALDO, *Le invenzioni. I modelli*. Milano, 1993, 214.

²⁶ Cass. sent. n. 10516/1994.

della scindibilità escluderebbe la tutela apprestata al diritto d’autore in quanto esse non sono pensabili che in accordo con la funzione dell’oggetto; la sola tutela concedibile a tali opere sarebbe quella del brevetto per modello ornamentale.²⁷

In estrema sintesi viene posta in evidenza una ontologica diversità tra l’opera d’ingegno pura e l’opera d’ingegno applicata all’industria, destinata all’ampia diffusione con conseguenti realizzazioni di ordine economico; solo per la prima l’ordinamento giuridico riconosce una tutela del diritto d’autore mentre per la seconda viene consentita la brevettabilità dei modelli ornamentali, riservando ai casi più rari, ed in particolare ai modelli bidimensionali, la tutela del diritto d’autore (semprechè il valore artistico di tale modello sia scindibile dal prodotto industriale e ricorrano i presupposti propri per la tutela dell’opera d’arte).

Seppur autorevole tale impostazione è alquanto problematica. A nostro avviso, presupposto di fondo per la disamina del problema è proprio la distinzione fra il profilo “morale” e quello “materiale” del diritto d’autore; il primo presuppone per la sua

²⁷ Sul punto è esaustiva la pronuncia della Corte di Cassazione civile la quale, nella sentenza n. 10516, del 7.12.1994, precisa che: “*Ai sensi dell’art. 2 n. 4 della l. 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria (cosiddetta "industrial design") - caratterizzata dall’esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione -, è necessaria, oltre che alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell’opera stessa dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, anche la scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta. La suddetta scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali - con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d’autore -, nei quali, infatti, l’opera d’arte (il cosiddetto "corpus mysticum") non è pensabile, né fruibile, separatamente dal contesto (e cioè dal cosiddetto "corpus mechanicum"), atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di essa che prescindendo dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto; la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l’opera d’arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegato, con riferimento a tali prodotti, pertanto, si pone l’alternativa tra la tutela del diritto d’autore, quando l’opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall’oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale (la quale, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 25 agosto 1940 n. 1411, non è cumulabile con quella sul diritto d’autore) quando manchi il requisito della scindibilità ovvero l’opera, sebbene scindibile, costituisca solo uno speciale ornamento.*”



sussistenza il concepimento di una idea contraddistinta da innovatività ed esternalizzata; si tratta di una condizione necessaria e sufficiente che rifugge da qualsivoglia considerazione circa la successiva destinazione funzionale di tale idea.

In sostanza la “creazione innovativa” è di per se stessa oggetto di tutela del diritto d'autore, visto sotto il profilo “morale”, mentre la sua successiva destinazione - industriale, artistica o altro - rientra nell'ambito di tutela “materiale” del diritto d'autore.

Rispetto ai “disegni industriali” dunque, la loro ideazione resta, a nostro avviso, meritevole comunque di rientrare nell'ambito di tutela “morale” del diritto d'autore, mentre la tutela del profilo “materiale” di tale diritto può effettivamente essere differenziata rispetto alle opere di maggiore valenza artistica.

Proprio da tale considerazione occorrerà partire nella disamina delle problematiche connesse all'applicazione della disciplina del diritto d'autore nell'ambito dei “progetti di lavori”.

5. Il diritto d'autore e i progetti di lavori

L'art. 2578 c.c., e conformemente l'art. 99, 1° comma, della Legge n. 633/1941, reca che: *“All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che eseguono²⁸ il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.”*

Il medesimo art. 99 completa poi la disciplina afferente la tutela del diritto d'autore prevedendo che: *“Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare²⁹ secondo le norme stabilite dal regolamento.*

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.”

La tutela prestata dall'art. 2578 c.c. (o dall'art. 99 Legge n. 633, del 22.4.1941) richiede, prima di tutto che il soggetto sia autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici.

Sulla originalità ci si è già soffermati, ma relativamente ai progetti di ingegneria tale nozione si presta ad interpretazioni fuorvianti che è bene chiarire. In particolare un seppur minoritario orientamento della giurisprudenza³⁰ nega carattere di “creatività” ai progetti di lavori di ingegneria ponendo, a sostegno di siffatta impostazione, la considerazione di ordine prettamente letterale secondo la quale la progettazione di lavori non è inserita nel Titolo I della Legge n. 633 recante le norme a tutela, appunto, del diritto di autore, bensì nel Titolo II recante, invece, solamente le norme sulla tutela dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore.

Conseguenza estrema di tale ragionamento è che *“i progetti di lavoro di ingegneria, sforniti come sono – di per sé – di carattere*

²⁸ L'art. 99 adotta il termine “realizzano”, anziché “eseguono” di cui all'art. 2578 c.c.

²⁹ Ora, Ministero per i beni e le attività culturali.

³⁰ V. Pret. Genova, sent. 11.04.1987 in Foro Italiano. 1987, I, 2154; Trib. Milano, sent. 13.07.1993, in Riv. Dir. Ind., 1993, II, 420.

creativo, non possono mai, neppure quando costituiscono soluzione originale di problemi tecnici, essere oggetto del cd. diritto morale d'autore"; al progettista sarebbe dunque concesso esclusivamente un indennizzo nel caso di cui all'art. 99, 1° comma Legge n. 633/1941³¹, ma non un diritto alla tutela dell'integrità dell'opera³²

Non vi è chi non veda come una tale interpretazione contrasti non solamente con la *lettera* della norma presa in considerazione (art. 99), ma anche con *ratio* sottesa alla disciplina normativa del diritto d'autore.

È già stato rilevato come l'elencazione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d'autore, nonché dell'art. 2575 c.c., ha valenza meramente esemplificativa e non certamente esaustiva delle opere di ingegno che possono formare oggetto del diritto d'autore³³; tanto più ove si venga a considerare che non può escludersi in radice la riconducibilità della progettazione di lavori d'ingegneria alle opere di architettura citate dall'art. 2575 del Codice Civile³⁴.

Verrebbe inoltre da domandarsi quale recondita ragione avrebbe dovuto spingere il legislatore a negare, sì come pretenderebbe il contestato orientamento, *in nuce*, la possibilità di un progettista di lavori di esperire idee innovative e proprio nell'esercizio di un'attività, quale è quella di progettazione, che trova nell'"idea" un indefettibile elemento; per non parlare dell'irragionevolezza, nonché incostituzionalità, di una argomentazione che riscontri l'assenza di creatività nella sola progettazione di lavori e non nelle altre tipologie di progettazione.

Per dipanare e smentire definitivamente un siffatto orientamento, è utile ripartire dall'analisi dei principi che informano nel nostro ordinamento la tutela al diritto d'autore, ed in particolare

³¹ Dispone l'art. 99, 1° comma, L. n. 633/1941 che: "*All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.*"

³² La tutela di cui all'art. 20 della Legge n. 633, del 1941.

³³ V. Cass., sent. 19.7.1990, n. 7397.

³⁴ In tal senso, ad es., Trib. Roma, 24.03.1972, Foro Italiano, Rep. 1974, voce: Diritti d'autore, n. 12.

dalla distinzione di un aspetto **immateriale** (l’elaborazione dell’idea) e di un aspetto **materiale** (il progetto nel quale l’idea creativa viene a concretarsi) nell’attività creativa. Entrambi gli aspetti sono tutelati dal nostro ordinamento ma con modalità differenti. Mentre l’idea (immateriale) è tutelata come diritto “morale”, l’opera che da essa ne discende (nel nostro caso il progetto) è invece tutelata come diritto “materiale” o “patrimoniale”.

Si può, pertanto, ragionevolmente ritenere che, quale che sia il settore di intervento, lì dove si riscontri un’opera d’ingegno con le caratteristiche indicate dalla norma di cui all’art. 2575 del Codice Civile, essa andrà tutelata sia nell’aspetto morale (per ciò che attiene in particolare l’idea creativa) ed in quello materiale (per ciò che attiene la concretazione dell’idea creativa in progetto od opera) dall’applicazione delle norme generali sul diritto d’autore; per quanto attiene la tutela materiale, quella del prodotto in cui l’idea creativa si concreta può ricevere, come avviene per i progetti di lavori, una sua propria disciplina. La tutela morale dell’idea creativa resta invece immutata qualsiasi sia il settore di espressione dell’ingegno dell’autore (e dunque anche in quello dell’ingegneria).

La Corte di Cassazione³⁵ ha in merito precisato che *“la disciplina di cui all’art. 99..., prevede... una protezione non solo della espressione formale della idea (diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni), ma anche del contenuto di essa”*. La Corte di Cassazione pone in questo caso un parallelismo fra la protezione dell’idea creativa di cui all’art. 2 della Legge n. 633/1941 e quella dei progetti di lavori di cui all’art. 99 della medesima Legge, in quanto come nella prima si fa riferimento alla sfruttamento economico di una idea, allo stesso modo nella seconda ci si preoccupa dello sfruttamento economico della soluzione di un problema tecnico. Secondo la Corte è pertanto certa la protezione del contenuto dell’idea e non solamente della sua materializzazione esterna (il progetto).

In verità per quanto tale impostazione sia certamente più condivisibile rispetto a quella “pretorile” prima citata, lascia comunque perplessi la ricerca quasi ossessiva anche da parte della Corte di Cassazione di un richiamo alla tutela duale della “idea –

³⁵ Cass. , I, sent. 13.02.1987, n. 1558, in Foro Italiano, 1987, I, 2156 ss.

contenuto” dell’opera d’ingegno, nell’art. 99 della Legge n. 633/1941 (o nello stesso art. 2578 del Codice Civile).

A nostro parere, infatti, la tutela dell’idea (nella sua veste immateriale) trova *ex se* origine direttamente dai principi informatori della disciplina normativa in materia di diritti d’autore, pur in assenza di un specifico riferimento normativo aggiuntivo rispetto alla generale previsione di tutela di cui all’art. 2 della medesima Legge (art. 2575 c.c.).

Presupposto indefettibile affinché l’opera di ingegno (e nello specifico l’idea di ingegno) sia soggetta alla tutela del diritto d’autore, nei limiti del profilo “morale” dello stesso, è che essa presenti il requisito della creatività, e cosa debba intendersi per “creatività” viene chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione civile; quest’ultima ha affermato costantemente che il requisito della creatività non deve attingere necessariamente i fastigi della genialità³⁶, ma comunque deve oggettivamente concretarsi, sotto il profilo contenutistico, nella soluzione di problemi tecnici. Perché un’idea progettuale possa essere riconosciuta come “creativa” occorre cioè, che essa sia capace di risolvere oggettivamente autentici problemi tecnici e non già semplici difficoltà superabili mediante accorgimenti già noti e diffusi nella pratica; da parte dell’autore occorre un apporto (perché tale apporto sia riconosciuto come creativo e quindi meritevole di rientrare nell’ambito della tutela del diritto d’autore) di nuove idee destinate a risolvere problemi prima non risolti ovvero a trovare soluzioni innovative rispetto a quelle già note³⁷.

Sembra quindi corretto valutare come non tutelabile, non solo ai sensi dell’art. 99 della Legge 633/1941 bensì ai sensi dell’intera normativa sul diritto d’autore, “*un’idea (nella specie derivare le acque del fiume Biferno, posto sul versante adriatico, per soddisfare il fabbisogno idrico dell’area campana) che, quantunque geniale, costituisca mera impostazione di un problema tecnico, senza*

³⁶ In tal senso Cass. 4.2.1980, n. 733.

³⁷ In argomento v. Cass. , I, sent. 13.02.1987, n. 1558; Corte App. Roma, 9.07.1984. In particolare la “creatività” viene anche configurata quale soluzione originale costituita dall’applicazione di nuovi principi o regole tecniche, oppure dall’applicazione di preesistenti principi e regole contraddistinti da una impronta geniale concepita con carattere creativo; in tale senso *ex multis*: Cass. 27.10.1977, n. 4625 in Foro Italiano, Rep. 1978; *id.* 3.6.1968, n. 1678.

*addivenire alla sua soluzione*³⁸. Non è, dunque, sufficiente a configurare una “idea creativa” la mera impostazione del problema, ma occorre la concreta soluzione tecnica del medesimo³⁹.

In conclusione anche per il progettista di lavori - che ha elaborato una idea creativa afferente soluzioni tecniche innovative - non si può negare la tutela “morale” del diritto d'autore, avente ad oggetto il diritto a non vedere usata o modificata da altri la propria elaborazione progettuale.

La comprensione di tale affermazione è resa più agevole dalla disamina della fattispecie di cui all'art. 99 della Legge 633/1941 (art. 2578 c.c.) che fa esclusivo riferimento non all'idea, ma solo alla concretazione di essa in piani o disegni; l'art. 99 della Legge 633/1941 si occupa infatti esclusivamente del contenuto materiale dell'elaborazione creativa del progettista⁴⁰.

Quando tale norma fa riferimento “*al diritto esclusivo di riproduzione di piani e disegni*” dell'autore, oggetto di tale diritto è il progetto e non certamente l'idea progettuale da cui discende; quest'ultima, ed il dato normativo indirettamente lo conferma, è tutelata solo come bene immateriale.

Né, poi, potrebbe mai essere sottaciuta una sostanziale differenziazione delineata dal legislatore fra progetto di lavori ed i lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici; la particella disgiuntiva “o” utilizzata dal legislatore, nonché il rinvio a lavori che abbiano contenuti analoghi ai progetti denota inequivocabilmente come questi ultimi, anche per il legislatore, siano cosa ben diversa dai primi.

Anche per i progetti di lavori si presenta la problematica dell'applicazione di cui al 2° comma, dell'art. 20 della Legge

³⁸ In tale senso Cass. sent. n. 1558/1987 cit.

³⁹ È, inoltre, principio consolidato che non configura violazione del diritto d'autore, né atto di concorrenza sleale, né illecito *aquiliano* l'appropriarsi, anche soltanto a fini pubblicitari, della paternità di un altrui progetto di opera di ingegneria che non comporti soluzioni originali di problemi tecnici (Trib. Catania, 29.03.1995).

⁴⁰ Tale articolo riserva all'autore il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni e quello di un equo compenso, in favore dell'autore, da parte di colui che esegue il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Condizioni indefettibili per l'attivazione di tali facoltà sono rispettivamente il deposito del progetto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'inserimento di una dichiarazione di riserva in ogni pubblicazione del piano o riserva.

n.633/1941; di tale norma si è già data quella che, a nostra avviso, rappresenta l'interpretazione più corretta alla luce della *ratio* della disciplina del diritto d'autore e si è messa in evidenza la sua sostanziale non incidenza sui profili morali del diritto d'autore.

A nostro avviso, lo ribadiamo, il legislatore con tale comma non ha inteso disconoscere la tutela del diritto morale al progettista (per ciò che attiene la sua idea), bensì ha voluto ricondurre e specificare il parametro di creatività di un'idea progettuale nell'ambito del concetto di "*soluzione tecnica originale*".

Il progetto tecnico, ancorché originale, è diretto inevitabilmente ad una applicazione concreta; è assolutamente legittimo che l'attuazione di tale soluzione debba tenere nel giusto conto le esigenze di chi della medesima dovrà avvalersi. Il 2° comma, dell'art. 20 della Legge n. 633/1941 effettua dunque un contemperamento fra l'interesse alla realizzazione del progetto sì come ideato e l'interesse alla fattiva utilizzazione di tale progetto; tale contemperamento riguarda però solo l'attuazione dell'idea progettuale creativa e non intacca le facoltà del progettista di tutelare il profilo morale del proprio diritto d'autore.

In merito è stato precisato che *"attesa la necessità di contemperare il diritto dell'autore dell'opera intellettuale con quello del committente, il progettista di un'opera di architettura non può legittimamente opporsi ad una variazione necessaria del progetto per ricondurre il costo della stessa nei limiti della spesa che il committente ha indicato di voler sostenere. Pertanto qualora i calcoli del progettista relativi alla spesa siano errati ed i costi si rivelino superiori al normale divario fra spesa preventivata e spesa da sostenere, non può negarsi al committente il diritto di introdurre varianti al progetto anche contro la volontà del progettista al fine di riportarlo entro i limiti di spesa preventivati, e ciò indipendentemente dalla possibilità economica del committente di sopportare l'aggravio di costo del primitivo progetto"*⁴¹.

L'esigenza al contemperamento interviene fra l'interesse del committente e quello dell'autore evidentemente inteso sotto il profilo materiale; la variazione, sì come statuito dalla Cassazione nella sentenza menzionata, interviene infatti sul progetto che è, lo si

⁴¹ Cass., I, 3.11.1981, n. 5786.

ribadisce, solo estrinsecazione e materializzazione della idea creativa elaborata dal progettista. La variazione, operata in proprio dal committente, può quindi incidere sul progetto nei limiti di quanto strettamente necessario al fine di ristabilire l'equilibrio fra le proprie esigenze e quelle dell'autore, ma non potrà mai modificare i contenuti e le caratteristiche dell'idea creativa della quale quel progetto è espressione.

Giova infine ricordare che l'esistenza di un diritto di autore, nella sua duplice caratteristica "morale" e "materiale", trova altresì conferma nella Legge del 2.3.1949, n. 143 il cui allegato 1, al punto 11, dispone: *"Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi."*

Sono invece scarni i riferimenti al diritto d'autore del progettista di lavori nel quadro normativo afferente la materia dei lavori pubblici; si deve però menzionare quanto previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 554, del 21.12.1999, afferente le modalità di svolgimento del concorso di idee, che al 6° comma dispone: *"L'idea premiata è acquisita in proprietà della stazione appaltante....."*. In verità tale norma si pone in contrasto con altra precedente previsione normativa recata dall'art. 17 del D.M. 14.5.1991, n. 232⁴² che dispone: *"Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del professionista, resta sempre riservata a quest'ultimo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento."*

In ogni caso, al fine di sgombrare il campo da inconsistenti interpretazioni, è bene ribadire che entrambe le disposizioni citate si riferiscono alla proprietà del supporto materiale in cui si concreta l'idea progettuale e non certo quest'ultima. In buona sostanza il fatto che la proprietà del progetto passi all'amministrazione committente non vuole assolutamente significare che il progettista perda le facoltà connesse al diritto morale d'autore una volta chiarito che oggetto di questo è la creazione e non l'elaborato progettuale (restano ferme,

⁴² Approvazione delle tariffe professionali dei dottori agronomi.

ovviamente, le limitazioni di cui all'art. 20, 2° comma, legge n. 633/1941). La circostanza, poi, che il D.P.R. n. 554/99 faccia riferimento al termine "idea" non deve trarre in inganno, in quanto tale riferimento è evidentemente atecnico dovendo intendersi l'idea come trascrizione materiale della soluzione creativa al pari dell'elaborato progettuale.

Ciò chiarito è di tutta evidenza che nell'ambito dei lavori pubblici l'elaborato progettuale (ma non certo l'idea progettuale originaria) passa in proprietà della pubblica amministrazione; tale orientamento discende dall'art. 11 della Legge n.633/1941 che dispone: *"Alle Amministrazioni dello Stato, alle Provincie ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese"* ed è stato ribadito dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici⁴³ e da numerosa giurisprudenza.⁴⁴

⁴³ V. Deliberazione 21.06.2001, n. 253.

⁴⁴ Vedi C.G.A. Regione Sicilia, 6.3.1998, n. 131; C.S., VI, 22.4.1989, n. 474; Tribunale Genova 3.12.1990 (*"I diritti d'autore costituiscono diritti di credito spettanti all'autore in corrispettivo del godimento che altri abbiano avuto dell'opera dell'ingegno sulla quale l'autore, per effetto della creazione, ha acquisito un diritto originario, esclusivo ed assoluto erga omnes; con il pagamento dei diritti d'autore non il lavoro viene retribuito, ma il godimento dell'opera dell'ingegno da parte di un soggetto diverso dall'autore integrando quei diritti un'ipotesi di frutti civili o fattispecie a questi assimilabile, ne consegue quindi l'insussistenza del privilegio in ordine a detti diritti"*).

ALLEGATO

LEGGE 22.04.1941, N. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* - Articoli estratti.

CAPO III

Contenuto e durata del diritto di autore

SEZIONE I

Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis⁴⁵

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 12-ter.⁴⁶

Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Art. 15-bis

Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di

⁴⁵ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U..

⁴⁶ Articolo inserito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

- a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
- c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
- d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

Art. 16

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari.

Art. 16-bis⁴⁷

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
- b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
 - 1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

⁴⁷ Articolo inserito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581.

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

Art. 17⁴⁸

Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Art. 18-bis⁴⁹

Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.

In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la

⁴⁸ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

⁴⁹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.



procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440⁵⁰.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

⁵⁰ Comma modificato dall' art.1, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.

CAPO III

Difese e sanzioni giudiziarie

SEZIONE I

Difese e sanzioni civili

§1 Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Art. 156

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile

Art. 157

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 158

Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Art. 160

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla

violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.⁵¹

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo, di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Art. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

⁵¹ Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, Legge 18.08.2000, n. 248.

Art. 163

Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

- 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
- 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
- 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Art. 165

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 167

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

Art. 168

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione [1] precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 169

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Art. 170

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.